



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

Via E. De Amicis, n. 7 21011 CASORATE SEMPIONE – P.IVA 00341710127

Tel. 0331.295052 - fax. 0331.295093

PEC: casoratesempione@legalmail.it

Sito internet: www.comune.casoratesempione.va.it

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

- **APPROVATO CON VERBALE C.C. N. 36 DEL 29/09/1997**

TESTO INTEGRATO CON SUCCESSIVE MODIFICHE :

- **C.C.N. 21 DEL 27/06/2005 (modif.art. 52, c. 12e c. 15)**
- **C.C.N. 47 DEL 26/09/2005 (modif. art. 38 aggiungendo c. 3)**
- **C.C.N. 27 DEL 29/04/2010 (modif. art. 39 c. 1 e c. 2 e succ)**
- **C.C.N. 37 DEL 10/10/2016 (modif.art. 23 inserendo c.4 e art. 26 c.3)**

REGOLAMENTO del CONSIGLIO COMUNALE CASORATE SEMPIONE

TITOLO 1

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo 1 Disposizioni generali

ART.1 Finalita'

- 1-Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e dei principi stabiliti nello statuto.

ART.2 Interpretazione del regolamento

- 1-Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Sindaco.
- 2-Il Sindaco incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel piu' breve tempo possibile, alla conferenza dei capi gruppo.
- 3-Qualora nella conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso unanime dei capi gruppo rappresentati, la soluzione e' rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 4-Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
- 5-L'interpretazione della norma ha validita' permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART.3
Durata in carica.

- 1-Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di quattro anni, sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

ART.4
La sede delle adunanze.

- 1-Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
- 2-La parte principale della sala, arredata con dignita' ed adeguatamente attrezzata, e' destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito e' riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilita' di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
- 3-Il Presidente puo' stabilire, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando cio' sia reso necessario dall'inagibilita' od indisponibilita' della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedano l'impegno e la solidarieta' generale della comunita', ovvero, per gli argomenti trattati, si preveda una eccezionale presenza di pubblico.
- 4-La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
- 5-Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica.

Capo 2
IL Presidente

ART.5
Presidenza delle adunanze.

- 1-Il Sindaco e', per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.

ART.6
Presidente sostituzione

- 1-Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica di Sindaco, il vice Sindaco lo sostituisce nelle funzioni di Presidente del Consiglio. In caso di indisponibilita' anche di quest'ultimo la presidenza e' assunta da un Assessore a tal fine delegato.

- 2-Il vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di cessazione dalla carica di Sindaco per una delle cause previste dall'art.37 bis della legge 8 giugno 1990 n.142, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

ART.7

Compiti e poteri del Presidente

- 1-Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignita' del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalle legge e dallo statuto.
- 2-Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facolta' di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- 3-Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
- 4-Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialita', intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

Capo 3

I Gruppi consiliari

ART.8

Costituzione

- 1-I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
- 2-Ciascun gruppo e' costituito almeno da due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
- 3-I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge.
- 4-Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui e' stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

- 5-Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui e' stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora piu' consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.
- 6-Ai capo gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui all'art.17 comma 36 legge 15 Maggio 1997 n. 127.

ART.9

/ Conferenza dei capi gruppo.

- 1-La conferenza dei capi gruppo e' organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento delle attivita' del Consiglio.
- 2-Il Sindaco puo' sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
- 3-La conferenza dei capi gruppo e' convocata e presieduta dal Presidente o dal vice Sindaco. Alla riunione possono partecipare, se richiesti, il Segretario comunale e funzionari comunali. Le sedute della conferenza non sono pubbliche.
- 4-La conferenza e' inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capi gruppo.
- 5-La riunione della conferenza dei capi gruppo e' valida quando vi partecipano almeno la meta' dei capigruppo, arrotondata all'unita' superiore in caso di numero dispari degli stessi.
- 6-I capi gruppo hanno facolta' di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
- 7-Delle riunioni della conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario.

Capo 4

Commissioni consiliari permanenti

ART.10

Costituzione e composizione.

- 1-Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, puo' costituire al suo interno tre commissioni permanenti, nelle seguenti materie: Territorio, Urbanistica, Ecologia, Lavori pubblici, Bilancio, Tributi, Attivita' economiche, Servizi sociali, Scuola, Sport, Cultura.

- 2-Ove costituite, le predette Commissioni, rendono il loro parere su argomenti inerenti le materie attribuite. Tale parere è obbligatorio e non vincolante.
- 3-Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio comunale con votazione palese. Nella delibera istitutiva si determinerà la composizione numerica delle singole commissioni.
- 4-In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
- 5-Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informare il Presidente della commissione.

ART.11

Presidenza e convocazione delle commissioni.

- 1-Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le commissioni permanenti.
- 2-L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina.
- 3-In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
- 4-Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale e alla Giunta.
- 5-Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
- 6-La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.

- 7-Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno 8 giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione e' inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

ART.12

Funzionamento delle commissioni.

- 1-La riunione della commissione e' valida quando sono presenti la maggioranza dei componenti della stessa.
- 2-Le sedute delle commissioni non sono pubbliche. Ai lavori possono partecipare, se invitati, il Segretario comunale, dipendenti comunali, cittadini ed esperti delle materie in argomento.
- 3-Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facolta' di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
- 4-Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 8 giorni prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

ART.13

Funzioni delle commissioni.

- 1-Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
- 2-Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalle commissioni. Sono sottoposti all'esame della commissione deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
- 3-Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel piu' breve tempo possibile, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco puo' riferire all'adunanza il Presidente della commissione.

4-Le commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di propria competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario comunale perche' disponga l'istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se i pareri sono in tutto od in parte contrari, la proposta e' restituita dal Sindaco alla commissione che puo' riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

ART.14

Segreteria delle commissioni, verbale delle sedute, pubblicita' dei lavori.

- 1-Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un membro della stessa a tal scopo designato.
- 2-Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti ed il loro deposito preventivo, redigere il verbale delle adunanze. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
- 3-Copia del verbale delle adunanze delle commissioni sono trasmessi al Sindaco, ai capi gruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perche' possano essere consultate dai consiglieri comunali. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Revisore dei conti.

ART.15

Commissioni speciali.

- 1-Il Consiglio comunale, per la trattazione e l'approfondimento di temi specifici puo' istituire Commissioni temporanee, Commissioni speciali. Nell'atto di costituzione il Consiglio comunale individua l'argomento affidato ed il tempo assegnato alla Commissione per l'espletamento del proprio compito. Il funzionamento di dette commissioni e' disciplinato da apposito regolamento già deliberato dal Consiglio comunale ed allegato al presente.

Capo 5
I Consiglieri scrutatori

ART.16
Designazione e funzioni

- 1-Qualora si ravveda la necessita' il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con proprio consigliere, fra gli scrutatori.
- 2-La regolarita' delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di/non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
- 3-L'assistenza degli scrutatori e' obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validita' delle schede e nel conteggio dei voti.
- 4-Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione e' stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

TITOLO 2
I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo 1
Norme generali

ART.17
Riserva di legge.

- 1-L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo 2
Inizio e cessazione del mandato elettivo

ART.18
Entrata in carica.

- 1-I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 2-Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalita' prescritte, la ineliggibilita' di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilita' previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.
- 3-Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilita' previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modificazioni.

ART.19
Dimissioni.

- 1-Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed allo stesso rimessa tramite il Sindaco. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione.
- 2-Non e' prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
- 3-Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 4-Il Consiglio comunale entro 10 giorni procede alla surroga in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilita' e di incompatibilita' per il soggetto surrogante.
- 5-Nel caso di surroga di piu' consiglieri comunali, il Consiglio, sempre entro 10 giorni, procede, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art. 39 comma 1 lettera b numero 2 della legge 142/90 e successive modificazioni.

ART.20

Decadenza e rimozione dalla carica.

- 1-Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilita' preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art.2 della legge 23 aprile 1981 n. 154, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi dell'art 9 bis del T.U. 16 maggio 1960 n. 570.
- 2-Quando, successivamente all'elezione, si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modificazioni; come causa di ineleggibilita' ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilita' previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art.7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilita' o di incompatibilita' risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
- 3-I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
- 4-I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i delitti di cui al primo comma dell'art.15 della legge 19 marzo 1990 n.55, modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992 n.16 o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorita' giudiziaria che applica la misura di prevenzione. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale.
- 5-Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
- 6-La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilita' per il soggetto surrogante.

ART.21

Sospensione dalla carica-sostituzione.

- 1-I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dal primo comma dell'art.15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, modificato dall'art.1 della legge 19 gennaio 1992 n. 16, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al comma 4 quiquies del predetto art.15.

- 2-La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284, 285, 286 del codice di procedura penale.
- 3-Il Prefetto ai sensi dell'art.15 comma 4 ter, della legge 19 marzo 1990 n. 55, sostituito dall'art.2 della legge 12 gennaio 1994 n. 30, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio comunale, in persona del Sindaco. Il Sindaco dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio comunale.
- 4-Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
- 5-Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

Capo 3 Diritti dei Consiglieri

ART.22 Diritto d'iniziativa

- 1-I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.
- 2-I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
- 3-La proposta di deliberazione, formulata per scritto e accompagnata da una relazione illustrativa, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

- 4-I consiglieri hanno facolta' di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
- 5-Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Sindaco entro il quarto giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entita' possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere puo' presentare piu' emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione e' chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente puo' essere fatto proprio da un altro consigliere.
- 6-Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

ART.23

Attivita' ispettiva-interrogazioni-interpellanze e mozioni

1. I consiglieri nell'esercizio dell'attivita' e del sindacato ispettivo di cui al primo comma dell'art.19 della legge 25/03/1993 n.81, hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
- 2-Le interrogazioni sono sempre presentate al Sindaco e sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
- 3-Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta e' data, di norma, nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra, previsto dall'art.19 della legge 25 marzo 1993 n. 81. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta e' data per iscritto. Se il consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono comunicate per riassunto al Consiglio, alla prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni.
4. L'Interpellanza e' una domanda per iscritto che un Consigliere rivolge al Sindaco e alla Giunta per conoscere le ragioni o le intenzioni della politica governativa su questioni rilevanti e di interesse generale. Attraverso l'Interpellanza si mira ad ottenere o esplicitare la posizione della Giunta su determinate questioni.

- 5 -L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per avere informazioni circa la sussistenza o la verita' di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali e' stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. :
- 6 -Quando l'interrogazione ha carattere di urgenza puo' essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne da' diretta lettura al Consiglio. Il Presidente puo' dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello della presentazione.
- 7 -Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.
- 8 -La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito delle attivita' del Comune e degli enti e organizzazioni allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed e' sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART.24

Richiesta di convocazione del Consiglio.

- 1-Il Sindaco e' tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
- 2-Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
- 3-Quando nella richiesta e' precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovra' effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento.
- 4-Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformita' a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

ART.25

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.

- 1-I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
- 2-I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o per regolamento, in conformita' all'art.7 comma terzo della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
- 3-L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma e' effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del mandato.
- 4-I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART.26

Diritti di rilascio di copie di atti e documenti.

- 1-I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalita' d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle commissioni, dei bandi di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di richieste e proposte avanzate dai cittadini o da organismi di partecipazione.
- 2-La richiesta di copie di cui al precedente comma e' effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale, secondo le indicazioni comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art.25. La richiesta e' ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia e apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sara' utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

- 3-Il rilascio delle copie avviene, di norma, entro 30 giorni della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
- 4-Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro i termini di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio, oppure che si tratti di atti relativi ad argomenti iscritti all'o.d.g di seduta consiliare, già convocata, nel qual caso vengono forniti negli stessi termini in uso per gli atti del Consiglio.
- 5-Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso e' limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n.1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformita' al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni.
- 6-Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca di visura fotocopia e rilascio sia perche' l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente e' portatore, sia perche' in nessun caso egli puo' fare uso privato dei documenti cosi' acquisiti.

ART.27

Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimita'.

- 1-Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art.17 comma 36 della legge 127/97, sono comunicate ai capi gruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo. Esse sono sottoposte al controllo preventivo di legittimita', esercitato ai sensi dell'art.17 comma 39 della legge 127/97, nei limiti delle illegittimita' denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
 - a) Appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.
 - b) Assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni.
- 2-Tale richiesta, contenente i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, deve essere fatta pervenire entro il termine indicato nel precedente comma all'organo di controllo e, per conoscenza al Segretario comunale, che provvede, nel termine di legge, all'invio dell'atto all'organo di controllo .

- 3-All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal comitato regionale di controllo, precisandone l'oggetto, le date di adozione e le motivazioni di quest'ultimo. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Un consigliere puo' proporre al Consiglio che l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei votanti.

Capo 4 Esercizio del mandato elettivo

ART.28 Diritto di esercizio del mandato elettivo

- 1-I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985 n. 816 e successive modificazioni.
- 2-Ai consiglieri comunali e' dovuta l'indennita' di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non piu' di una adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale e' stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennita' di presenza anche per il giorno successivo. I consiglieri comunali possono singolarmente rinunciare all'indennita' di presenza.
- 3-L'indennita' di presenza e' dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali, formalmente istituite e convocate.
- 4-L'indennita' di presenza e' concessa anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art.11 della legge 816/1985 e successive modificazioni.
- 5-Le indennita' di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di carica prevista dalla legge 816/1985, non e' dovuta l'indennita' di presenza.
- 6-I consiglieri comunali che risiedono fuori dal capoluogo del comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle adunanze o per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
- 7-I consiglieri comunali, formalmente o specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio nonche' pernottamento e soggiorno effettivamente sostenute e documentate.

- 8-Il consiglio comunale, in conformita' a quanto dispone l'art.23 della legge 27 dicembre 1985 n. 816, puo' chiedere di assicurare i suoi componenti ed i membri della Giunta contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART.29

Divieto di mandato imperativo.

- 1-Ogni consigliere comunale rappresenta la comunita' ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2-Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha, pertanto, piena liberta' di azione, di espressione e di voto.

ART.30

Partecipazione alle adunanze.

- 1-Il consigliere comunale e' tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2-Nel caso di assenza la giustificazione puo' avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne da' notizia al Consiglio. La giustificazione puo' essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo gruppo.
3-Ogni consigliere puo' chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza l'obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente da' comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
4-Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5-Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario comunale perche' sia presa nota a verbale.

ART.31

Astenzione obbligatoria.

- 1-I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni e/o gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2-Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.
3-Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4-I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che da' atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART.32

Responsabilita' personale, esonero.

- 1-Il consigliere comunale e' responsabile, personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
- 2-E' esente da tale responsabilita' il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che, per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
- 3-E' parimenti esente da responsabilita' conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo, il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
- 4-Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilita' stabilite dal primo e quarto comma dell'art.58 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Capo 5

Nomine ed incarichi ai consiglieri comunali

ART.33

Nomine e designazioni di consiglieri comunali-divieti

- 1-Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
- 2-Si applica nei casi suddetti, la norma di cui all'art.5 della legge 23 aprile 1981 n. 154.
- 3-Quando e' stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa e' effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
- 4-Nei casi in cui e' previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalita' di cui al presente comma.
- 5-Si osservano le disposizioni stabilite dallo statuto per assicurare condizioni di pari opportunita' ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e dell'art. 27 della legge 25 marzo 1993 n.81.

ART.34
Funzioni rappresentative.

- 1-I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
- 2-Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, puo' essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene insieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
- 3-La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla conferenza dei capi gruppo.

TITOLO 3
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo 1
Convocazione

ART.35
Competenza.

- 1-La convocazione del Consiglio comunale e' effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata dal vice Sindaco, ai sensi dell'art. 37 bis della legge 8 giugno 1990 n. 142.
- 2-In conformita' a quanto dispone il comma 2 bis dell'art 1 della legge 25 marzo 1993 n. 81 nella stessa inserito dall'art.1 della legge 15 ottobre 1993 n. 415, la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede in via sostitutiva il Prefetto.

ART.36
Avviso di convocazione.

- 1-La convocazione del Consiglio comunale e' disposta a mezzo di avvisi, con le modalita' di cui al presente regolamento.
- 2-L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede ove essa sara' tenuta. Quando e' previsto che i lavori si svolgano in piu' giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

- 3-L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni come stabilito dalla legge 8 giugno 1990 n. 142
- 4-Il Consiglio comunale e' normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dagli artt.14, 15 e 16 dello statuto.
- 5-Il Consiglio e' convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 6-Il Consiglio e' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
- 7-Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione. Nell'avviso e' indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
- 8-L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o in caso di impedimento dal vice Sindaco.

ART.37
Ordine del giorno.

- 1-L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
- 2-Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
- 3-L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.
- 4-Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli art.13 quarto comma e artt.22 e 23.
- 5-Il referto dell'organo di revisione economica-finanziaria su gravi irregolarita' rilevate sulla gestione e' iscritto dal Sindaco all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravita' dei fatti renda necessario una convocazione d'urgenza.
- 6-Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.
- 7-Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta" gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.46. Tutti gli altri argomenti sono trattati in seduta pubblica.
- 8-L'ordine del giorno e' inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART.38

Avviso di convocazione-consegna-modalita' .

- 1-L'avviso di convocazione del Consiglio, con L'ordine del giorno, deve essere consegnato a domicilio dei consiglieri, a mezzo di messo comunale.
- 2-Il messo rimette alla segreteria la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa e' stata effettuata e la firma del ricevente. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
- 3-Nell'eventualità che non si possa consegnare la lettera di convocazione all'indirizzo del consigliere per assenza dello stesso o di persone autorizzate/incaricate di ricevere la posta, la consegna si intende effettuata con il deposito a cura del Messo Comunale presso l'Ufficio Comunale di Segreteria e con il relativo avviso depositato presso l'indirizzo del Consigliere; il tutto dovrà risultare da apposita dichiarazione del Messo Comunale.
- 4-I consiglieri che non risiedono in comune devono designare un domiciliatario residente in comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi e ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilita' circa il recapito dei documenti.
- 5-Fino a quando non e' effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ART.39

Avviso di convocazione-consegna-termini.

- 1 L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
- 2-Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
- 3-Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
- 4-Per le adunanze in seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale e' indetta la riunione.
- 5-Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie o straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
- 6-I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale puo' stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo e' stato deciso.
- 7-L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione e' sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.

ART.40

Ordine del giorno, pubblicazione e diffusione.

- 1-L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie e' pubblicato all'albo del Comune negli 8 giorni precedenti la riunione e deve rimanere esposto fino a al giorno in cui la stessa riunione ha luogo.
- 2-L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza o gli argomenti aggiunti sono pubblicati all'albo del Comune almeno 24 ore prima della riunione.
- 3-Entro i termini di consegna previsti per i consiglieri copia dell'avviso di convocazione deve essere inviato ai responsabili degli uffici e servizi comunali ed al Revisore dei conti come previsto dal secondo comma dell'art. 105 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77.

Capo 2

Ordinamento delle adunanze

ART.41

Deposito degli atti.

- 1-Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati 8 giorni prima dell'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o gli argomenti aggiunti devono essere depositati almeno 24 ore prima della riunione.
- 2-L'orario di consultazione viene stabilito dal Sindaco.
- 3-Nessuna proposta puo' essere sottoposta a deliberazione se non e' stata depositata nei termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n.142. I consiglieri hanno il diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati o comunque attinenti alle proposte depositate.
- 4-All'inizio della riunione gli atti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere puo' consultarli.
- 5-Il termine di deposito degli atti per il bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale con i relativi allegati viene stabilito in 20 giorni prima della data dell'adunanza prevista per la loro trattazione. I consiglieri comunali possono presentare al Presidente emendamenti entro 10 giorni precedenti quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei bilanci.
- 6-Quanto stabilito nel comma precedente si applica anche per il bilancio consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale lo stesso si riferisce.
- 7-Del deposito degli atti e' data comunicazione ai consiglieri.

ART.42

Adunanze di prima convocazione.

- 1-Il Consiglio, in prima convocazione, non puo' deliberare se non interviene almeno la meta' dei consiglieri assegnati al Comune.
- 2-L'adunanza si tiene nell'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
- 3-Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
- 4-I consiglieri che entrano o che si assentano dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale che, in base a tali comunicazioni, accerti che il numero dei presenti sia inferiore a quello stabilito nel primo comma, avverte il Presidente che puo' far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e se ne ravvisa la necessita' fa ripetere l'appello. Nel caso che dall'appello risulti un numero di consiglieri inferiore a quello necessario il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza fino a 15 minuti dopo di che si ripete l'appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei consiglieri sia inferiore a quello prescritto per la validita' dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di cio' viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
- 5-I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART.43

Adunanze in seconda convocazione.

- 1-L'adunanza in seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
- 2-L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, e' pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
- 3-Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

- 4-Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
- La costituzione di aziende speciali.
 - La partecipazione a societa' di capitali.
 - La disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
 - I bilanci annuali ed pluriennali e la relazione previsionale.
 - Il rendiconto di gestione.
 - I regolamenti.
 - L'istituzione e l'ordinamento dei tributi.
 - I piani urbanistici e le relative varianti.
 - L'emissione di prestiti obbligazionari.
 - L'esame della relazione su gravi irregolarita' presentata dal Revisore dei conti.
- 5-Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabilite dal Sindaco. La convocazione avviene con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalita' ed i termini previsti per la prima convocazione.
- 6-Quando l'avviso per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si renda necessaria, il Sindaco e' tenuto a darne comunicazione ai soli consiglieri che non sono intervenuti nella prima convocazione o che risultino assenti nel momento in cui tale seduta fu dichiarata deserta. Tali comunicazioni devono essere consegnate almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
- 7-Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto, essa viene dichiarata deserta.
- 8-Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

ART.44

Partecipazione di Assessori non Consiglieri.

- 1-Gli assessori non consiglieri di cui al quarto comma dell'art.33 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed allo statuto partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzione di relazione e di intervento, ma senza diritto di voto.
- 2-Le loro partecipazioni alle adunanze del Consiglio comunale non sono computate ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalita' della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo 3 Pubblicità delle adunanze

ART.45 Adunanze pubbliche.

- 1-Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art.46.
- 2-Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

ART.46 Adunanze segrete.

- 1-L'adunanza si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che comportano valutazioni sulle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
- 2-Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 3-Quando, nella discussione in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni di cui al primo comma, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il Consiglio su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
- 4-Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario comunale e gli Assessori non consiglieri.

ART.47 Adunanze aperte.

- 1-Il Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo può convocare l'adunanza aperta del Consiglio comunale nella sede abituale o in altri luoghi previsti dal precedente art.4.
- 2-Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i consiglieri, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti di altri comuni, associazioni di categorie e sindacali, cittadini interessati ai temi da discutere.
- 3-Durante le adunanze aperte del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Capo 4 Disciplina delle adunanze.

ART.48 Comportamento dei consiglieri.

- 1-Nella discussione i consiglieri hanno il piu' ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
- 2-Tale diritto e' esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualita' personali e va contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto. Non e' consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilita' delle persone.
- 3-Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
- 4-Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto allo stesso consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART.49 Ordine della discussione.

- 1-I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo.
- 2-I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
- 3-I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
- 4-Devono essere evitati i dialoghi tra consiglieri, in tal caso il Presidente toglie la parola mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
- 5-Solo al Presidente e' permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini della durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
- 6-Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
- 7-Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati, puo' essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART.50
Comportamento del pubblico.

- 1-Il pubblico deve restare nell'apposito spazio riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso.
- 2-Non e' consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
- 3-I poteri per il mantenimento dell'ordine pubblico spettano al Presidente che li esercita avvalendosi dell'opera dei Vigili Urbani o altre forze di polizia.
- 4-La forza pubblica puo' entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART.51
Ammissione di funzionari in aula.

- 1-Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o piu' consiglieri, puo' invitare nella sala funzionari comunali affinche' diano informazioni, relazioni o quant'altro risulti necessario.
- 2-Possono altresì essere invitati consulenti, professionisti per fornire illustrazioni e chiarimenti.
- 3-Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti i predetti vengono congedati e lasciano l'aula, restando del caso a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo 5
Ordine dei lavori

ART.52
Comunicazioni, interrogazioni.

- 1-All'inizio dell'adunanza, concluse le formalita' preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni.
- 2-Dopo l'intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo puo' effettuare comunicazioni.
- 3-Le comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno.
- 4-Sulle comunicazioni puo' intervenire un consigliere per ciascun gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 5-La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nella parte iniziale dopo le comunicazioni.

- 1) entro 30 giorni liberi, successivi all'adunanza e verrà data comunicazione al Consiglio nella successiva seduta.
- 2) entro 30 giorni liberi dalla richiesta e non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e verrà data comunicazione al Consiglio nella successiva seduta.
- 6-L'esame delle interrogazioni avviene per ordine cronologico di presentazione. Se il consigliere proponente non è presente questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
- 7-L'interrogazione è illustrata dal proponente. Conclusa l'illustrazione il Presidente o l'Assessore provvedono alla risposta. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute in cinque minuti ciascuna.
- 8-Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante per un tempo di cinque minuti, alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente o dell'Assessore.
- 9-Nel caso l'interrogazione sia presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
- 10-Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi vengono trattate contemporaneamente.
- 11-Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento, iscritto all'ordine del giorno, vengono trattate al momento della trattazione dello stesso argomento.
- 12-Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il tempo complessivo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura in consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente o l'Assessore, ove dispongano di elementi necessari, provvedono a dare la risposta. In caso contrario la risposta sarà inviata al consigliere [entro 10 giorni liberi, successivi all'adunanza] 1) così sostituito
- 13-Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella in quel momento in esame e rinvia le altre, eventualmente rimaste, alla successiva seduta del Consiglio.
- 14-Nelle adunanze in cui viene discusso lo statuto, il bilancio preventivo e consuntivo, il piano regolatore e sue varianti non possono essere trattate le interrogazioni.
- 15-Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data [entro 10 giorni liberi dalla richiesta e non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio] 2) così sostituito
- 16-Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

ART. 53

Ordine di trattazione degli argomenti.

- 1-Il Consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato dal Presidente o su richiesta di un consigliere. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
- 2-Il Consiglio non può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

- 3-Non e' necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

ART.54

Discussione, norme generali.

- 1-Il relatore delle proposte di deliberazione e' lo stesso Sindaco o Assessore, relatori delle proposte dei consiglieri sono i proponenti.
- 2-Terminata l'illustrazione il Presidente da' la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire disponendo che si alternino i consiglieri appartenenti a gruppi diversi.
- 3-Il Presidente o il relatore replicano agli interventi, dopo che sull'argomento hanno parlato tutti quelli che hanno chiesto di intervenire. Avvenute le repliche e controrepliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione mettendo la proposta in votazione.
- 4-Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, puo' dichiarare a maggioranza, un termine massimo per la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, si ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio.
- 5-Dichiarata chiusa la discussione la parola puo' essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per gruppo e per la durata per ciascun gruppo non superiore a cinque minuti. Qualora uno o piu' consiglieri dissentano dalla posizione del gruppo hanno anch'essi diritto di intervenire, precisando la loro posizione, i loro interventi devono essere contenuti nel limite di cui sopra.
- 6-I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative allo statuto, al bilancio preventivo e consuntivo, ai regolamenti, ai piani regolatori e loro varianti. Limiti piu' ampi possono essere concessi dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo, dandone comunicazione al Consiglio prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ART.55

Questione pregiudiziale o sospensiva.

- 1-La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
- 2-La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
- 3-Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima della discussione vengono esaminate prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Possono parlare oltre al proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART.56

Fatto personale.

- 1-Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2-Il consigliere che domanda la parola per fatti personale deve precisarne i motivi, il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
- 3-Possano prendere la parola per fatto personale unicamente i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi non possono durare complessivamente per più di dieci minuti.
- 4-Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, al suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
- 5-La commissione riferisce per iscritto nel termine assegnatole.
- 6-Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza discussione né votazione.

ART.57

Termine dell'adunanza.

- 1-L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta del Presidente sentiti i capi gruppo.
- 2-Il Consiglio può decidere di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato.
- 3-Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Capo 6

Partecipazione del Segretario comunale, verbale.

ART.58

La partecipazione del Segretario all'adunanza.

- 1-Il Segretario partecipa alle adunanze del Consiglio, richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme da quella proposta.

ART.59

Il verbale dell'adunanza, redazione e firma.

- 1-Il verbale e' l'atto pubblico che documenta la volonta' espressa dal Consiglio comunale.
- 2-Alla sua redazione provvede il Segretario comunale.
- 3-Il verbale costituisce il resoconto della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
- 4-Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri sono riportati, in sintesi, con chiarezza e completezza dei concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta i loro interventi sono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario durante la stessa seduta consiliare.
- 5-Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive non debbono essere riportate a verbale. Soltanto se il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, le stesse sono iscritte a verbale.
- 6-Il verbale della seduta segreta e' redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi in cui si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
- 7-Quando siano discussi problemi che riguardano gli interessi del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto a terzi.
- 8-Il verbale e' firmato dal Presidente e dal Segretario comunale.

ART.60

Verballi delle delibere, deposito, rettifiche, approvazione.

- 1-I verballi delle delibere sono depositati, a disposizione dei consiglieri 8 giorni prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.
- 2-All'inizio della riunione il Presidente chiede se vi siano osservazioni sui verballi depositati. Se nessuno si pronuncia gli stessi si intendono approvati all'unanimità.
- 3-Quando un consigliere lo richiede, il Segretario provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende chiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere fatte proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
- 4-Nel formulare proposte di rettifica non e' ammesso rientrare in alcun modo nella discussione di merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta per non più di cinque minuti ciascuno. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

- 5-Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza, e' della modifica si fa richiamo mediante annotazione a margine nella parte del verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale.
- 6-I verbali delle delibere sono depositati nell'archivio a cura del Segretario comunale.
- 7-Il rilascio di copie, dei predetti verbali e' disposto dal Segretario comunale.

TITOLO 4

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Capo 1

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

ART.61

Criteri e modalita'

- 1-Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati nello statuto, adottando gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalle Leggi vigenti.
- 2-Il Consiglio con gli atti di programmazione annuale e pluriennale definisce gli obiettivi e indica i tempi per il conseguimento.
- 3-Il Consiglio puo' esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessita'.

Capo 2

Funzioni di controllo politico-amministrativo

ART.62

Criteri e modalita'.

- 1-Il Consiglio esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalita' stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilita'.
- 2-Il Revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo:

- a-Segnalando al Consiglio, in occasione del bilancio, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame.
 - b-Segnalando aspetti della gestione economica-finanziaria capaci di incidere negativamente sui risultati.
 - c-Sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico e formulando in base ad essi eventuali proposte.
 - d-Riferendo immediatamente al Consiglio in merito a gravi irregolarita' riscontrate nella gestione dell'ente.
 - e-Sottoponendo i risultati dell'attivita' di revisione esercitata sulle istituzioni comunali.
 - f-Redigendo apposita relazione che accompagna la deliberazione consiliare del conto consuntivo.
 - g-Partecipando, con funzione di relazione, se richiesto, alle adunanze del Consiglio relative alle deliberazioni sui bilanci.
- 3-Nell'esercizio delle funzioni di controllo il Consiglio si avvale delle commissioni consiliari permanenti. Le commissioni esercitano le funzioni e riferiscono al Consiglio sull'esito dell'attivita' effettuata.

TITOLO 5 LE DELIBERAZIONI

Capo 1 Competenza del Consiglio

ART.63 La competenza esclusiva.

- 1-Il Consiglio ha competenza esclusiva per l'adozione di atti elencati nel secondo comma dell'art.32 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
- 2-Sono di competenza del Consiglio gli atti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi successive, nonche' quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilita', incompatibilita', surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali.
- 3-Il Consiglio non puo' delegare le funzioni ad esso attribuite ad altri organi, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art.32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, limitatamente alle variazioni di bilancio.

ART.64
Conflitti di attribuzione.

- 1-Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di Consiglio e di Giunta, essi vengono sottoposti ad una commissione costituita dal Sindaco, dal vice Sindaco, dai Presidenti della commissione consiliare permanente preposta alla materia specifica e dal Segretario comunale. La decisione e' adottata dalla commissione con riferimento alle norme della legge 8 giugno 1990 n. 142, allo statuto e del presente regolamento. La decisione e' definitiva e viene comunicata dal Sindaco alla Giunta ed al Consiglio.
- 2-All'adozione dell'atto provvede l'organo al quale la commissione ha riconosciuto la competenza.

Capo 2
Le deliberazioni

ART.65
Forma e contenuti.

- 1-L'atto deliberativo deve contenere tutti gli elementi necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
- 2-Su ogni proposta devono essere espressi i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile, da parte dei responsabili dei relativi servizi. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione. Senza tali attestazioni l'atto e' nullo di diritto.
- 3-L'istruttoria della deliberazione e' curata dal Segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro ed univoco, assicurando al Consiglio tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
- 4-Quando il testo della deliberazione proposto non viene emendato durante i lavori del Consiglio esso e' sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa non sia richiesta da un consigliere comunale precisandone i motivi.
- 5-Quando il testo della deliberazione viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario esprime parere di conformità e viene letto al Consiglio prima della votazione.

ART.66
Approvazione, revoca, modifica.

- 1-Il Consiglio, approvandole, con le modalità di cui al successivo Capo 3, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
- 2-Il Consiglio ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione di proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

- 3-Nei provvedimenti di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volonta' dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione gia' adottata, richiamandone gli estremi.
- 4-Nei casi di cui ai precedenti commi, ove si verificano per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

Capo 3 Le votazioni

ART.67 Modalita' generali

- 1-L'espressione del voto dei consiglieri e' effettuata, di norma, in forma palese.
- 2-Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalita' di cui ai successivi artt. 68 e 69.
- 3-Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano richieste dalla legge e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualita' e dei comportamenti di persone.
- 4-Non si puo' procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
- 5-La votazione non puo' aver luogo se, al momento della stessa, i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
- 6-Su ogni argomento l'ordine di votazione e' il seguente:
 - a-Votazione sulla questione pregiudiziale si effettua, del caso, prima di trattare l'argomento.
 - b-Proposte di emendamento nell'ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, emendamenti aggiuntivi.
 - c-Provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente approvati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformita' a quanto in precedenza deciso.
- 7-Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
- 8-Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalita':
 - a-Per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese.

- b-Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica presentate dai consiglieri. Concluse tali operazioni viene posto in votazione il bilancio nel suo complesso e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
- 9-Quando e' iniziata la votazione non sono piu' consentiti interventi: Solo brevissimi richiami allo statuto ed al regolamento relativi alle modalita' della votazione in corso.

ART.68

Votazioni in forma palese.

- 1-Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
- 2-Il Presidente invita a votare prima i favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
- 3-Controllato, con il Segretario comunale, l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.
- 4-La votazione, anche a richiesta di un solo consigliere, e' soggetta a controprova, in tal caso assistono il Presidente anche i consiglieri scrutatori.
- 5-I consiglieri che votano contro o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo immediatamente dopo l'espressione del voto o dell'astensione.

ART.69

Votazione per appello nominale.

- 1-Alla votazione per appello nominale si procede quando e' prevista dalla legge o dallo statuto o in tal senso lo richiedano almeno un quinto dei consiglieri.
- 2-Il Presidente precisa il significato del "si" favorevole alla deliberazione e del "no" alla stessa contrario.
- 3-Il Segretario effettua l'appello al quale i consiglieri rispondono votando a voce, il risultato e' riconosciuto dal Presidente con l'assistenza del Segretario e degli scrutatori.
- 4-Il voto espresso da ciascun consigliere e' annotato a verbale.

ART.70

Votazioni segrete.

- 1-La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
- 2-Nelle votazioni si procede come appresso:
 - a-Le schede sono predisposte dalla segreteria in bianco, di uguale colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
 - b-Ciascun consigliere scrive i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione.
- 3-I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

- 4-Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
- 5-I consiglieri che si astengono sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinche' ne sia preso atto a verbale.
- 6-Terminata la votazione il Presidente con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario precede allo spoglio ed al computo dei voti e comunica il risultato al Consiglio.
- 7-Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, meno quelli astenuti.
- 8-In caso di irregolarita' il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
- 9-Il carattere segreto della votazione deve risultare nel verbale.

ART.71

Esito delle votazioni.

- 1-Salvo i provvedimenti previsti dalle leggi e dallo statuto nei quali si richiede un quorum speciale, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia la meta' piu' uno.
- 2-I consiglieri che si astengono si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 3-Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4-In caso di parita' di voti la proposta non e' approvata. In questo caso non si esaurisce l'argomento e si puo' rinnovare la votazione nella stessa adunanza.
- 5-Salvo casi particolari previsti dalla legge, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non puo' essere oggetto di ulteriore discussione o votazione. Puo' essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
- 6-Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART.72

Deliberazioni immediatamente eseguibili.

- 1-Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri.
- 2-La dichiarazione di immediata eseguibilita' ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO 6
IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Capo 1
Il Sindaco

ART.73
Elezione, entrata in carica.

- 1-Il Sindaco e' eletto dai cittadini secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
- 2-Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione ed e' immediatamente investito delle funzioni di capo dell'amministrazione.
- 3-Il Sindaco e' membro del Consiglio che nella prima adunanza ne esamina con quelle di tutti i consiglieri le condizioni di eleggibilita' alla carica secondo le leggi vigenti e ne convalida l'elezione.
- 4-La mancata convalida determina la necessita' del rinnovo della consultazione elettorale.
- 5-Avvenuta la convalida, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio, in conformita' al sesto comma dell'art.36 della legge 8 giugno 1990 n.142, come sostituito dall'art.4 comma 1 della legge 127/97, assume il pieno esercizio anche delle funzioni di ufficiale di governo.

ART.74
Funzioni e poteri.

- 1-Il Sindaco e' l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
- 2-Nomina e revoca i componenti della Giunta comunale.
- 3-Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
- 4-Il Sindaco rappresenta il Comune e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.
- 5-Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo statuto e dal regolamento e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- 6-Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, secondo quanto previsto dall'art. 81.
- 7-Il Sindaco nomina il Segretario comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalita' stabilite dall'art.51 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dallo statuto e dal regolamento.
- 8-Coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici ed uffici, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'art.36 della legge 8 giugno 1990 n, 142, dallo statuto e dal regolamento.

- 9-Quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale ed adotta i provvedimenti urgenti secondo quanto stabilito dall'art.38 della legge 8 giugno 1990 n.142.

ART.75

Cessazione dalla carica, effetti.

- 1-Il Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso.
- 2-Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
- 3-Verificandosi le condizioni di cui al primo comma la Giunta decade e viene provveduto allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione di un nuovo Consiglio e Sindaco. Fino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
- 4-Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di scioglimento del Consiglio a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia di cui al successivo art. 80.

ART.76

Sospensione dalla carica, sostituzione.

- 1-Il Sindaco e' sospeso di diritto dalla carica e dalle funzioni verificandosi una delle condizioni previste dal comma 4 bis dell'art.15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, sostituito dall'art.1 della legge 12 gennaio 1992 n. 30.
- 2-Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco per tutta la durata della sospensione.
- 3-Qualora si verificchino le condizioni che comportano la decadenza dalla carica di Sindaco, la stessa produce gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 75.

Capo 2

La Giunta comunale

ART.77

Nomina, comunicazione al Consiglio con gli indirizzi generali di governo.

- 1-Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un vice Sindaco, nel numero e nei limiti fissati dalla legge e dallo statuto.
- 2-Il provvedimento di nomina e' notificato agli interessati che ne restituiscono copia con la dichiarazione di accettazione con firma autenticata dal Segretario comunale.

- 3-Possono essere nominati Assessori persone non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
Se successivamente alla nomina vengono sollevate eccezioni di ineleggibilità o di incompatibilità si applicano le disposizioni stabilite dalla legge 23 aprile 1981 n. 154.
- 4-Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
- 5-Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta unitamente alla proposta di governo nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti.
- 6-Il Consiglio discute ed approva, con votazione palese, gli indirizzi generali di governo presentati dal Sindaco in apposito documento.

ART.78

Cessazione dalla carica.

- 1-I componenti della Giunta cessano dalla carica nel caso di dimissioni, revoca, decadenza, decesso.
- 2-Il Sindaco può revocare, con atto motivato, uno o più Assessori, notificando agli stessi il relativo provvedimento. La revoca deve essere preceduta dalla contestazione per iscritto fatta all'interessato a cura del Sindaco stesso. Entro 20 giorni, dalla data della suddetta contestazione, il Sindaco, ove non receda dal proprio proposito, provvede alla revoca formale ed alla contestuale surrogazione.
- 3-Il Sindaco provvede alla sostituzione dei membri della Giunta cessati dalla carica per i motivi di cui ai precedenti commi, con le modalità previste dall'art.77.
- 4-Dei provvedimenti di cui ai precedenti commi il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

ART.79

Competenze e divieti.

- 1-La Giunta collabora con il Sindaco all'amministrazione del comune, compie gli atti di amministrazione ed esercita le funzioni previste dalle leggi e dallo statuto.
- 2-Si applica ai componenti della Giunta il divieto di incarichi e consulenze di cui all'art. 26 della legge 25 marzo 1993 n. 81.

TITOLO 7
CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART.80
Motivazioni, effetti.

- 1-Il Consiglio dura in carica per un periodo di quattro anni, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 2-Il Consiglio viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 3-Il Consiglio viene sciolto qualora si verificano le condizioni previste dall'art.39 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni.
- 4-Verificandosi le condizioni previste dal primo comma lett. b del predetto art.39, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino a nuove elezioni, secondo quanto stabilito dall'art.37 bis della legge 8 giugno 1990 n. 142 e previste dal terzo comma dell'art.75 del presente regolamento.
- 5-Lo scioglimento del Consiglio per le cause previste dai commi secondo e terzo determina la decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta, salvo quanto previsto dal quarto comma. Con decreto di scioglimento del Consiglio e' nominato un Commissario che esercita le funzioni attribuitegli da tale decreto.
- 6-I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

TITOLO 8
NOMINA-DESIGNAZIONE-REVOCA DI RAPPRESENTANTI

ART.81
Nomine di competenza del Sindaco.

- 1-Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nella prima adunanza o in apposita successiva adunanza da tenersi entro 15 giorni da quella di insediamento nella quale vengono determinati anche i criteri per la nomina dei rappresentanti espressamente riservati al Consiglio dalla legge.

- 2-Tutte le nomine devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento.
- 3-Il Sindaco adotta il provvedimento di nomina entro il termine di cui al secondo comma, dopo aver effettuato accertamenti e acquisito la documentazione a corredo degli stessi, relativa ai requisiti ed alle condizioni di competenza e di incompatibilità.
- 4-Il provvedimento di nomina e' comunicato all'interessato con invito a produrre entro 10 giorni:
 - a-l'accettazione della carica.
 - b-l'attestazione dell'inesistenza di motivi di incompatibilità o conflitto di interessi relativamente all'incarico di rappresentanza del Comune.Ricevuta la dichiarazione predetta il Sindaco comunica la nomina all'ente interessato, trasmettendo copia del provvedimento adottato.

ART.82

Nomine di competenza del Consiglio.

- 1-Per le nomine e designazioni di consiglieri negli organi degli enti, aziende, società od istituzioni si osservano i criteri ed i termini stabiliti dal Consiglio e dal secondo comma dell'art. 81 del presente regolamento.

ART.83

Esercizio delle funzioni di rappresentanza.

- 1-Coloro che sono stati nominati a rappresentare il Comune esercitano le loro funzioni ispirandosi alla tutela degli interessi generali della comunità e a criteri di buona amministrazione, efficienza ed economicità degli enti, aziende, istituzioni ai quali sono stati preposti.
- 2-Quando ne sia fatta loro richiesta, i rappresentanti del Comune sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione sull'attività svolta, che viene comunicata alla Giunta ed ai capi gruppo. Ove si ravvisi la necessità il Presidente può iscrivere l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio.

ART.84

Dimissione, revoca, sostituzione.

- 1-Nel caso che la persona nominata per qualsiasi causa cessi dall'incarico, il Sindaco o il Consiglio, secondo la competenza, provvedono alla nuova nomina entro i termini e con le procedure previste dagli artt. 81 e 82.
- 2-Il Sindaco ed il Consiglio, secondo le rispettive competenze, possono procedere con provvedimento motivato alla revoca dei singoli rappresentanti ed alla loro sostituzione. Il provvedimento di revoca e' notificato all'interessato accordandogli 15 giorni per presentare per iscritto le sue osservazioni. Dopo l'esame delle stesse, qualora non sussistano i motivi per revocare il provvedimento si procede alla nomina del nuovo rappresentante di cui agli artt. 81 e 82.

TITOLO 9
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

Capo 1
Istituti di partecipazione, promozione, rapporti.

ART.85
Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni.

- 1-Il Consiglio promuove, in conformita' allo statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione con le iniziative a tal fine ritenute idonee.
- 2-Le istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini, dalle loro associazioni sono sottoposte dal Sindaco alla commissione consiliare permanente adatta per competenza, che dopo l'istruttoria delle stesse adotta motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
- 3-La commissione invita i presentatori o una loro delegazione ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta e a fornire chiarimenti ed illustrazioni.
- 4-Per le istanze, petizioni e proposte presentate dai cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.

Capo 2
La consultazione dei cittadini

ART.86
La consultazione dei cittadini.

- 1-In conformita' a quanto stabilito dallo statuto il Consiglio, per propria iniziativa, o su proposta della Giunta, puo' deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, su proposte che per gli stessi rivestono diretto e rilevante interesse.

- 2-La consultazione puo' essere effettuata mediante l'indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione guidata dal Sindaco e composta da consiglieri e assessori. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme piu' idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'amministrazione, provvedendo a riferire agli organi collegiali le conclusioni dell'assemblea.
- 3-La consultazione puo' aver luogo con l'ausilio di questionari nei quali con semplicita' e chiarezza viene richiesta l'espressione di opinioni, pareri, proposte, da restituire con modalita' e nei termini negli stessi indicato.
- 4-La segreteria comunale provvede allo scrutinio delle risposte e riassume i risultati della consultazione al Sindaco che la trasmette alla Giunta ed al Consiglio per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione con pubblici avvisi ai cittadini.

ART.87

Il referendum consultivo.

- 1-Il referendum consultivo e' lo strumento con il quale tutti i cittadini sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, inerenti programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi all'amministrazione della comunita'.
- 2-I referendum consultivi sono indetti per deliberazione dal Consiglio o su iniziativa promossa dei cittadini, con le modalita' stabilite nel relativo regolamento.
- 3-Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio, , la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori.

TITOLO 10 DISPOSIZIONI FINALI

ART.88

Entrata in vigore, diffusione.

- 1-Il presente regolamento entrera' in vigore dopo che sara' divenuta esecutiva la deliberazione con la quale e' stato approvato.
- 2-Dopo l'esecutivita' della deliberazione il regolamento e' pubblicato all'albo per 15 giorni.
- 3-Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni.
- 4-Copia del regolamento e' inviata dal Sindaco ai consiglieri in carica.

- 5-Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, a disposizione di tutti i consiglieri.
- 6-Copia del regolamento e' inviata ai consiglieri neo-eletti dopo la proclamazione dell'elezione.
- 7-Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento al Revisore dei conti ed ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.

=====

/

INDICE

REGOLAMENTO del CONSIGLIO COMUNALE CASORATE SEMPIONE

TITOLO 1

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 Finalità.
- ART.2 Interpretazione del Regolamento.
- ART.3 Durata in carica.
- ART.4 La sede delle adunanze.

Capo 2 IL PRESIDENTE

- ART.5 Presidenza delle adunanze.
- ART.6 Presidente sostituzione.
- ART.7 Compiti e poteri del Presidente.

Capo 3 I GRUPPI CONSILIARI

- ART.8 Costituzione.
- ART.9 Conferenza dei Capigruppo.

Capo 4 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- ART.10 Costituzione e composizione.
- ART.11 Presidenza e convocazione delle Commissioni.
- ART.12 Funzionamento delle Commissioni.
- ART.13 Funzioni delle Commissioni.
- ART.14 Segreteria delle Commissioni, verbale, pubblicità dei lavori.
- ART.15 Commissioni speciali.

Capo 5 I CONSIGLIERI SCRUTATORI

- ART.16 Designazione e funzioni.

TITOLO 2

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo 1 NORME GENERALI

ART.17 Riserva di legge.

Capo 2 INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART.18 Entrata in carica.

ART.19 Dimissioni.

ART.20 Decadenza e rimozione dalla carica.

ART.21 Sospensione dalla carica-sostituzione.

Capo 3 DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART.22 Diritto di iniziativa

ART.23 Attività ispettiva-interrogazioni e mozioni.

ART.24 Richiesta di convocazione del Consiglio.

ART.25 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.

ART.26 Diritti di rilascio di copie di atti e documenti.

ART.27 Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità.

Capo 4 ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART.28 Diritto di esercizio del mandato elettivo.

ART.29 Divieto di mandato imperativo.

ART.30 Partecipazione alle adunanze.

ART.31 Astensione obbligatoria.

ART.32 Responsabilità personale, esonero.

Capo 5 NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART.33 Nomine e designazioni di consiglieri comunali-divieti.

ART.34 Funzioni rappresentative.

TITOLO 3

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo 1 CONVOCAZIONE

- ART.35 Competenza.
- ART.36 Avviso di convocazione.
- ART.37 Ordine del giorno.
- ART.38 Avviso di convocazione-consegna-modalita'.
- ART.39 Avviso di convocazione-consegna-termini.
- ART.40 Ordine del giorno, pubblicazione e diffusione.

Capo 2 ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- ART.41 Deposito degli atti.
- ART.42 Adunanze di prima convocazione.
- ART.43 Adunanze in seconda convocazione.
- ART.44 Partecipazione di Assessori non Consiglieri.

Capo 3 PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

- ART.45 Adunanze pubbliche.
- ART.46 Adunanze segrete.
- ART.47 Adunanze aperte.

Capo 4 DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- ART.48 Comportamento dei Consiglieri.
- ART.49 Ordine della discussione.
- ART.50 Comportamento del pubblico.
- ART.51 Ammissione dei funzionari in aula.

Capo 5 ORDINE DEI LAVORI

- ART.52 Comunicazioni, interrogazioni.
- ART.53 Ordine di trattazione degli argomenti.
- ART.54 Discussione, norme generali.
- ART.55 Questione pregiudiziale o sospensiva.
- ART.56 Fatto personale.
- ART.57 Termine dell'adunanza.

Capo 6 PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE, VERBALE

- ART.58 La partecipazione del Segretario all'adunanza.
- ART.59 Il verbale dell'adunanza, redazione e firma.
- ART.60 Verballi delle delibere, deposito, rettifiche, approvazione.

TITOLO 4

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Capo 1

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

ART.61 Criteri e modalita'.

Capo 2

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

ART.62 Criteri e modalita'

TITOLO 5

LE DELIBERAZIONI

Capo 1

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

ART.63 La competenza esclusiva.

ART.64 Conflitti di attribuzioni.

Capo 2

LE DELIBERAZIONI

ART.65 Forma e contenuti.

ART.66 Approvazione, revoca, modifica.

Capo 3

LE VOTAZIONI

ART.67 Modalita' generali.

ART.68 Votazioni in forma palese.

ART.69 Votazione per appello nominale.

ART.70 Votazioni segrete.

ART.71 Esito delle votazioni.

ART.72 Deliberazioni immediatamente eseguibili.

TITOLO 6

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Capo 1 IL SINDACO

- ART.73 Elezione, entrata in carica.
- ART.74 Funzioni e poteri.
- ART.75 Cessazione dalla carica, effetti.
- ART.76 Sospensione dalla carica, sostituzione.

Capo 2 LA GIUNTA COMUNALE

- ART.77 Nomina, comunicazione al Consiglio con gli indirizzi generali di governo.
- ART.78 Cessazione dalla carica.
- ART.79 Competenze e divieti.

TITOLO 7

CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- ART.80 Motivazioni, effetti.

TITOLO 8

NOMINA-DESIGNAZIONE-REVOCA DI RAPPRESENTANTI

- ART.81 Nomine di competenza del Sindaco.
- ART.82 Nomine di competenza del Consiglio.
- ART.83 Esercizio delle funzioni di rappresentanza.
- ART.84 Dimissione, revoca, sostituzione.

TITOLO 9

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

Capo 1

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, PROMOZIONE, RAPPORTI

ART.85 Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni.

Capo 2

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

ART.86 La consultazione dei cittadini.

ART.87 Il Referendum consultivo.

TITOLO 10

DISPOSIZIONI FINALI

ART.88 Entrata in vigore, diffusione.

=====